

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni – “Abolitio criminis” parziale - Sussistenza - Limiti.

La Quinta Sezione della Suprema Corte ha ribadito il principio, dalla stessa invece disatteso in una precedente pronuncia (sentenza n. 890 del 12 novembre 2015), secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai “fatti materiali non rispondenti al vero” - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente.

*Sezione Quinta Penale, Presidente C. Zaza, Relatore R. Amatore, sentenza n. 6916 del 8 gennaio 2016, depositata il 22 febbraio 2016, P.G. G. Mazzotta (concl. Conf.)*